

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori ZICCARDI ed altri: Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2703)	557
PRESIDENTE	557
ALBORGHETTI, <i>Relatore</i>	558
FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	558
PORCELLANA	558
ROCELLI, <i>Relatore</i>	557
TODROS	558
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	559

Discussione della proposta di legge: Senatori Ziccardi ed altri: Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ziccardi, Salerno, Pittella, Lapenta, Romania, Scardaccione, Scutari: « Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni " Sassi " di Matera », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 gennaio 1979.

L'onorevole Rocelli ha facoltà di svolgere la relazione.

ROCELLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con la legge 17 maggio 1952, n. 619, riguardante norme per il risanamento dei cosiddetti « Sassi » di Matera, è stato iniziato il recupero di questi quartieri, anche mediante la costruzione

La seduta comincia alle 15,20.

SOBRERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

di nuovi quartieri nella zona periferica della città di Matera. Successivamente il Ministero dei lavori pubblici, con il decreto n. 6011 del 7 agosto 1964, stanziava altri 800 milioni che, aggiunti ai contributi del comune e della provincia di Matera, dovevano permettere la costruzione di 123 alloggi da riservare ai soggetti ai quali era stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'articolo 7 della legge n. 619 del 1952, la quale prevedeva che, con l'emanazione del decreto di sgombero, fosse attribuita agli stessi soggetti titolarità di un nuovo alloggio. È rimasto però il dubbio se lo stanziamento di 800 milioni e le integrazioni effettuate dal comune e dalla provincia di Matera siano stati stabiliti sulla base delle norme previste dalla citata legge n. 619: per questo, è necessario fornire una interpretazione autentica di tale legge, anche se io credo che sarebbe stato sufficiente un atto amministrativo, attraverso un accordo fra l'amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari, la regione e il Ministero dei lavori pubblici.

Ciò considerato e tenuto conto del fatto che successivamente, con le leggi n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978, è stato compiuto uno sforzo per ricondurre, a livello nazionale, tutte le situazioni ad una normativa omogenea e soprattutto in linea con il programma espresso dalla legge n. 457, il relatore ritiene che sia opportuno mettere i richiedenti la proprietà o comunque gli assegnatari in questione nelle condizioni di essere considerati alla stessa stregua di coloro i quali hanno già usufruito della legge n. 619.

Per quanto riguarda l'immissione nel possesso degli alloggi, ritengo che sia opportuno far riferimento alla data di effettiva immissione, come è stabilito nell'articolo 2, per evitare interpretazioni non omogenee e per considerare tutti gli assegnatari alla stessa stregua.

Propongo quindi alla Commissione di approvare il testo che ci è pervenuto dal Senato, tenendo anche conto del fatto che tutte le parti politiche hanno ritenuto in quella sede opportuno considerare il prov-

vedimento estremamente urgente, per evitare anche il pericolo di « turbolenze » locali.

PRESIDENTE. L'onorevole Alborghetti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALBORGHETTI, *Relatore*. Concordo con quanto esposto dal collega Rocelli. Voglio soltanto sottolineare come questo provvedimento debba intendersi come completamento di quanto previsto dalla legge n. 457 del 1978 in termini di interpretazione autentica e in nessun modo come una riapertura della questione dei riscatti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista, dichiaro di condividere le riserve formulate dal relatore Alborghetti. Ribadisco che si tratta di una ulteriore interpretazione delle eccezioni al divieto posto dalla legge n. 513, ed auspico che nel futuro queste eccezioni siano evitate. Aggiungo che non è con provvedimenti di questo tipo, che interessano solo una parte dei lavoratori, che è possibile affrontare e risolvere i gravi problemi del meridione.

PORCELLANA. Concordo con il parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo pienamente con le considerazioni testé esposte dai relatori e a nome del Governo invito la Commissione ad approvare la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per i soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952,

n. 619, ai fini del risanamento dei rioni « Sassi » di Matera, e che abbiano avuto assegnato un alloggio dalla commissione di cui all'articolo 10 della predetta legge, si applicano le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificativo dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

La cessione in proprietà degli alloggi ai soggetti di cui al comma precedente è disciplinata dai criteri di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 619.

(È approvato).

ART. 2.

Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619, decorre dalla data della effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Ziccardi ed altri: « Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2703):

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Borri Andrea, Botta, Carenini, Castoldi, Corradi Nadia, De Caro, Fornasari, Licheri, Matarrese, Matta, Peggio, Pellizzari, Porcellana, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Tozzetti e Trezzini.

La seduta termina alle 15,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO